



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bologna

La PRIMA Sezione Penale composta dai magistrati:

1 - Dr.	GHEDINI LUCA	PRESIDENTE <i>BAR</i>
2 - Dr.	STIGLIANO DOMENICO <i>↓</i>	CONSIGLIERE
3 - Dr.	MORI ANNA LUISA GIULIANA <i>↑</i>	CONSIGLIERE <i>Rep</i>

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna In Camera di Cons.

dal consigliere relatore Dr. *Ghedini Luca*.....

Inteso l'appellante

Inteso il Procuratore Generale, Dr. *Proto Nicola*.....

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal: Tribunale/GIP di
FORLI' in data 23/10/2015 n° 568/2015

362
N. / 17 R. Sent.
N. 2015/006329 R.G.APP.
N. R.Ric.C.
N. : 2013/002334 R.N.R

SENTENZA

in data **25 GEN. 2017**

depositata in cancelleria

il **9 FEB. 2017**

Il Funz. *Piero TONELLOTTI*

Addi.....
notif. estratto sentenza al

contumace

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Addi.....
estratto esecutivo al P.G.
o al P.M. di
e alla Questura

I Coll. di Canc.

casellario

mp. Pen.

io eletto presso:

difeso dall'avv. Francesca Silvestroni del foro di Forli' di fiducia

Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:

e le seguenti parti civili costituite:

e i seguenti responsabili civili:

IMPUTAT

COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO

Considerato quanto sopra il reato contestato sub a) deve essere derubricato come sopra specificato.

Attesa la assenza di precedenti dolosi vantati dall'imputato e il comportamento processuale collaborativo tenuto, si stimano concedibili allo stesso le attenuanti generiche.

Si stima pena equa quella di mesi quattro di reclusione (pena base mesi nove, diminuita per le generiche a mesi sei, diminuita per il rito a mesi quattro).

Segue per legge il pagamento delle spese processuali e la applicazione della pena accessoria della inabilitazione dall'esercizio di una impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa che si stima equo commisurare in anni uno.

La assenza di precedenti dolosi consente una prognosi favorevole di non recidiva propedeutica alla concessione della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.


Visti gli artt. 438, 530 cpp assolve l'imputato dal reato di cui al capo b) perché il fatto non costituisce reato;

visti gli artt. 438, 521, 533 cpp, dichiara l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 217 /2 L. Fall., così riqualificato il reato contestato sub capo a), e con le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Applica all'imputato le pene accessorie della inabilitazione dall'esercizio di una impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni uno.


Pena sospesa

Forlì 23/10/2015


Il Giudice
U.P.
D.ssa Luisa Del Bianco

Depositato all'Udienza
del 23.10.2015
L'ASSISTENTE

Appello del difensore in data 6/11/2015

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cognome: 

CONCLUSIONI DEL
PROCURATORE GENERALE:

Dichiarare l'imputato non
punitibile per partecipazione
temeraria del fatto.

CONCLUSIONI DE_ DIFENSOR_
PART_CIVIL_:

CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:

[REDACTED]

difeso dall'avv. Francesca Silvestroni del
foro di Forlì di fiducia

presente

SI RIPORTA AI
MOTIVI D'APPELLO

in subordine.

assoluzione della punitibilità
per temeraria del fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 23.10.2015 il GIP presso il Tribunale di Forlì procedendo con rito abbreviato condannava R. [REDACTED] concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 271 l. fall. così derubricata l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale; contestualmente l'imputato veniva assolto dalla residua imputazione (*aggravamento del dissesto per effetto dell'omessa presentazione della richiesta di fallimento*) perchè il fatto non costituisce reato.

In particolare il prevenuto era amministratore unico e successivamente liquidatore della srl omonima, dichiarata fallita in data 18.1.2013; nel corso della procedura il curatore Dr. GIUSEPPE PALMESE, sentito nel giudizio di primo grado ex art. 441 comma 5 cpp, aveva rinvenuto tutte le scritture contabili correttamente tenute fino alla data del 31.8.2012.

Quanto alla fase successiva, la ricostruzione delle vicende della società e del relativo patrimonio era stata possibile, sia pure faticosamente, con l'ausilio e la collaborazione dello stesso imputato.

In particolare, premesso che la documentazione presentava lacune ed imprecisioni, era stata particolarmente difficoltosa l'esatta determinazione delle rimanenze di magazzino, dato che alcune annotazioni sul libro dei cespiti erano inesatte ed appostate cumulativamente.

Osservava il GIP che le indubbe lacune sopra richiamate, pur ravvisabili, non erano però da ricondursi all'intento di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio in danno dei creditori, bensì ad una condotta colposa dell'amministratore, il quale infatti successivamente aveva come già osservato reso una piena collaborazione al fine di accertare l'effettiva consistenza della società.

Osservava poi il GIP che, sussistendo rapporti ancora pendenti, l'onere di tenuta delle scritture avrebbe comunque dovuto essere adempiuto dall'imputato anche se l'operatività aziendale era cessata.

Il comportamento collaborativo del [REDACTED] e le condizioni soggettive consentivano infine la concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla quale veniva aggiunta la sanzione accessoria dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi per anni uno.

Avverso la decisione presentava appello la difesa del prevenuto chiedendone nel primo motivo l'assoluzione.

La condotta incriminata non aveva infatti arrecato alcun danno ai creditori, atteso che la ricostruzione del patrimonio contabile era comunque stata effettuata.

A ciò doveva aggiungersi che, con riferimento alla fase successiva al 31.8.2012, nessuna scrittura doveva più essere tenuta, posto che la società era completamente inoperante e che un'eccezionale nevicata nell'inverno di detto anno aveva fatto crollare un capannone, così rendendo l'azienda inagibile.



I soli rapporti ancora in vita erano quindi quelli con alcuni fornitori e conduttori di immobili di proprietà della fallita, ma l'assenza di dipendenti addetti alla tenuta dei libri contabili, ne aveva reso impossibile l'aggiornamento.

Lo stesso curatore, peraltro, aveva dato atto che i documenti, sia pure tenuti confusamente, erano presenti presso la sede e che le scritture risultavano tenute correttamente fino al dicembre 2011.

All'attività di ricostruzione non era poi stata necessaria una particolare diligenza, nè uno sforzo fuori dell'ordinario, per cui le lacune ed imprecisioni non avevano cagionato alcun concreto pericolo al bene protetto dalla norma incriminatrice.

La difficoltà incontrata dal curatore, infatti, doveva ricondursi alla complessità e pluralità di posizioni pendenti e non alle lacune contabili.

Nel secondo motivo si lamentavano l'eccessività della pena e la mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, nonché del beneficio della non menzione.

Ai fini che interessano si doveva in particolare tenere conto sia della condotta collaborativa tenuta dall'appellante e riconosciuta anche dal GIP, sia della modesta entità delle omissioni, le quali riguardavano un periodo di soli quattro mesi, con conseguente agevole possibilità di ricostruzione del patrimonio.

Nel terzo motivo si lamentava ancora l'eccessiva durata delle pene accessorie, le quali avrebbero dovuto essere commisurate alla pena principale.

Nelle more dell'odierna udienza veniva infine con la memoria in atti acquisita formulata richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla luce delle considerazioni che precedono.

Quest'ultima istanza è senz'altro accoglibile.

Occorre innanzitutto premettere che il reato contestato appare ravvisabile, non essendo sul punto condivisibili le argomentazioni dell'appellante.

Il curatore dava infatti atto del surplus di difficoltà incontrato nella ricostruzione del patrimonio contabile a causa dell'irregolare tenuta delle scritture, in particolare per quanto riguarda il libro dei cespiti.

Il Dr. PALMESE aveva in particolare rilevato che alcuni di questi ultimi (*soprattutto attrezzature obsolete*) erano stati annotati cumulativamente, e ciò aveva ostacolato la curatela nell'esatta valutazione delle rimanenze di magazzino e quindi di parte del patrimonio societario.

Osservava poi il curatore che la cessazione dell'operatività aziendale non esimeva l'imputato dalla corretta tenuta delle scritture, attesa la pluralità di posizioni ancora pendenti (*richiamata anche nel gravame*) la quale avrebbe imposto una diligente gestione contabile al fine di ricostruire compiutamente il patrimonio della fallita.

La condotta del [REDACTED] appare quindi riconducibile alla fattispecie colposa ritenuta dal primo giudice.

Tuttavia il grado di offensività del fatto è davvero minimale e consente l'applicazione al caso di specie dell'art. 131 bis cp.



Innanzitutto il lasso di tempo interessato era brevissimo, atteso che fino al 31.8.2012 le scritture erano, come già evidenziato, tenute correttamente ed il fallimento sopraggiungeva solo il successivo 18.1.2013.

Pur con le difficoltà richiamate la ricostruzione del patrimonio della srl era comunque stata possibile, e ciò anche grazie alla collaborazione prestata dallo stesso [redacted] della quale deve quindi tenersi conto ai fini che interessano.

Il grado di colpa ravvisabile era minimale, atteso che le imprecisioni avevano riguardato soprattutto il libro dei cespiti e ad esse l'imputato aveva, come appena notato, cercato di porre rimedio collaborando pienamente con la curatela.

Infine il [redacted] è incensurato, per cui deve ritenersi che l'illecito in esame abbia carattere episodico.

Come anticipato, la modestia del danno arrecato consente dunque di dichiarare il fatto non punibile per particolare tenuità, con conseguente revoca delle pene accessorie.

PQM

Visti gli artt. 131 bis cp, 605 cpp;

in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'appellante [redacted]

[redacted] non punibile per particolare tenuità del fatto e per l'effetto revoca le pene accessorie.

Conferma nel resto.

Indica in giorni 30 il termine di deposito della sentenza.

Bologna, 25.1.2017

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Anna Mori

IL CANCELLIERE
Fiera TONELLIOTTO